



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
RAMACCA - PALAGONIA**

Via Fastucheria, 48 – 95040 Ramacca (CT) - Tel. 095 653329 – Fax 095 654544
Via Pitagora s.n.c. – 95046 Palagonia (CT) – Tel. 0957955421 – Fax: 0957945401
C.F.: 91019770873 – Codice Ufficio: UFH84X web www.iisramacca-palagonia.edu.it
E-mail ctis04200g@istruzione.it E-mail certificata ctis04200g@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Allegato e parte integrante del Regolamento di Istituto
Dell'IIS "Ramacca-Palagonia"
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26 Ottobre 2023

Il seguente regolamento è una integrazione dei decreti ministeriali, ai sensi dell'articolo 42 D.P.R. 416 del 31 Maggio 1974 e dello "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Esso è stato concepito al meglio, al fine di garantire il democratico esercizio delle assemblee studentesche alivello di istituto e classe.

Regolamento delle Assemblee di Classe

Art. 1: L'assemblea di classe, prevista dall'art. 43 del D.P.R. 416, può avere luogo nel limite di due ore mensili.

Art. 2: L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, non può essere svolta sempre nelle stesse ore di una materia, né può avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 3: L'assemblea di classe viene convocata dai rappresentanti di classe con un anticipo di almeno 3 giorni, con l'autorizzazione dei professori nelle cui ore si svolgerà la suddetta e con il visto del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Art. 4: Al termine di ogni Assemblea, presieduta dai Rappresentanti di Classe, si dovrà obbligatoriamente redigere un verbale indicante gli argomenti trattati e ciò che sarà emerso durante l'assemblea stessa.

Regolamento delle Assemblee d'Istituto

Art. 1: È consentito lo svolgimento di non più di un'assemblea d'Istituto nel corso di un mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. L'assemblea non può essere tenuta nei mesi di settembre e giugno.

Art. 2: Al fine di prevenire il rischio infortuni e per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro i docenti in servizio vigileranno adeguatamente sul regolare svolgimento dell'assemblea d'istituto e, nell'eventualità che questa venga sospesa, rientreranno in classe con gli alunni a svolgere la regolare attività didattica.

Art. 3: L'assemblea è convocata su richiesta sottoscritta dai rappresentanti di istituto al Dirigente Scolastico e deve essere svolta preferibilmente con un'adeguata rotazione del giorno di effettuazione nell'arco della settimana.

Art. 4: La convocazione e l'O.d.G. dell'Assemblea devono essere presentati almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea al Dirigente Scolastico.

Art. 5: Il Dirigente scolastico deve offrire agli studenti le garanzie tecniche (impianto audio e/o megafoni) per il corretto svolgimento dell'Assemblea d'Istituto.

Art. 6: La Presidenza dell'Assemblea d'Istituto è regolamentata dallo Statuto del Comitato Studentesco - Lo stesso Presidente del Comitato Studentesco è chiamato ad esercitare le funzioni del Presidente

dell'Assemblea d'Istituto -, (art. 6 "*Statuto del Comitato Studentesco*") mentre prenderà funzioni di Segretario della stessa Assemblea il segretario del C.S.

Art. 7: L'Assemblea d'Istituto ha luogo lo stesso giorno nelle rispettive sedi, nei locali adibiti alla stessa. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

Art. 8: In caso di qualsiasi necessità, su proposta del Comitato Studentesco, l'assemblea d'istituto potrà svolgersi in un luogo esterno alla scuola, comunicato dallo stesso. Tale richiesta dovrà essere esposta al DS che dovrà valutare le motivazioni di tale domanda ed eventualmente, in caso di risposta positiva, approvare la proposta. Qualora si dovesse verificare quest' eventualità i docenti dovranno recarsi nel luogo ove si terrà l'assemblea per segnalare le presenze sui giornali di classe.

Art. 9: Il Dirigente scolastico ha potere d'intervento in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea.

Art. 10: Per la modifica del presente regolamento si rimanda alle delibere del Comitato Studentesco subordinate al parere positivo del Consiglio d'Istituto.

Regolamento del Comitato Studentesco d'Istituto

Art.1 : Il Comitato Studentesco è previsto dal D.L. 16.4.94 n. 297 all'art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell'Istituto e l'organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica e collabora alla salvaguardia dei diritti e all'espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.

Art.2 : E' costituito da tutti i rappresentanti di classe ed è integrato dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto (rappresentanti di Istituto) e nella Consulta Provinciale.

Art.3 : Esso può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto, come previsto dal D.L. cit. art. 13 c. 5.

Art.4 : Il Comitato Studentesco non può fare esplicito riferimento a partiti o a ideologie politiche né ad altre associazioni studentesche.

Art.5 : Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.

Art.6 : Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di Presidente dell'Assemblea Studentesca, delegando 4 Amministratori della stessa che possano garantire l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea d'Istituto.

Art.7 : Le riunioni del Comitato Studentesco si effettuano, di norma, in orario extracurricolare. Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco; ne concorda col Dirigente Scolastico, se necessario, gli orari di convocazione e le integrazioni all'ordine del giorno.

Art.8 : Dato che il Comitato Studentesco viene concepito anche come luogo di approfondimento dei temi dell'Assemblea Studentesca è preferibile che le riunioni del C.S. avvengano prima delle Assemblee Studentesche d'Istituto.

Art.9 : Il Presidente del comitato Studentesco è il Rappresentante degli Studenti che ha ottenuto il maggior numero di voti in seno alle elezioni biennali della Consulta provinciale o al Consiglio di Istituto. Il secondo più votato assume il ruolo di Vicepresidente

Art.10 : Il Presidente entrante nomina un Segretario, con nomina annuale, il cui compito è di redigere i verbali delle sedute del Comitato.